

Codice A1816A

D.D. 14 ottobre 2016, n. 2834

Legge regionale 09.08.1989 n. 45 e s.m.i. - Autorizzazione alla trasformazione d'uso del suolo per realizzazione di pista da sci alpino in zona sottoposta a Vincolo idrogeologico - Loc. Meira Garneri - Comune: Sampeyre (CN)- Richiedente: Comune di Sampeyre (CN).

VISTO il R.D.L. 30.12.1923, n. 3267;

VISTA la legge regionale 09.08.1989 n. 45 e s.m.i.;

VISTA la legge regionale 2.10.2015 n. 23 art. 8, Allegato A;

VISTA la legge regionale 28.7.2008 n. 23, art. 17;

VISTA la legge regionale 10.02.2009, n. 4 e s.m.i.;

VISTA la Circolare del Presidente della Giunta Regionale 03.04.2012, n. 4/AMD;

VISTA la richiesta di autorizzazione del progetto in oggetto ai sensi della L.r. 45/1989, pervenuta in data 18/08/2016, Prot. n. 35699, e l'allegata documentazione progettuale;

VISTI gli esiti dell'istruttoria tecnica effettuata sulla base della documentazione progettuale pervenuta;

PRESO ATTO del verbale interno al Settore Tecnico Regionale di Cuneo, in data 14/10/2016, relativo all'istruttoria del parere geologico forestale ai sensi della L.R. 45/1989;

PRESO ATTO del parere geologico e nivologico ai sensi della L.R. 45/1989 predisposto dal Settore Protezione Civile e Sistema A.I.B., pervenuto in data 06/10/2016 (Prot n. 42513), risultato favorevole con prescrizioni;

PRESO ATTO delle integrazioni pervenute dal Comune di Sampeyre con Prot. in partenza n. 7289 in data 12/10/2016;

tutto ciò premesso

IL DIRIGENTE

VISTI gli artt. 4 e 17 del D.lgs. n. 165/2001;

VISTO l'art. 17 della L.R. 23 del 28/07/2008;

determina

di autorizzare, ai sensi della legge regionale 09.08.1989 n. 45, il Comune di Sampeyre nella persona del Dott. Amorisco Domenico, in qualità di Sindaco, ad effettuare le modificazioni/trasformazioni del suolo necessarie alla realizzazione di pista da sci alpino in zona sottoposta a vincolo idrogeologico, nel Comune di Sampeyre (CN), per una superficie totale sottoposta a Vincolo idrogeologico stimata in 1,5200 ha, di cui 0,7200 ha di superficie boscata, ed una volumetria risultante di 2.400 mc ca. (sommando le quantità di scavo e riporto) sui terreni correttamente individuati nella documentazione progettuale allegata all'istanza e nelle successive integrazioni

documentali (N.C.T. del Comune di Sampeyre, Foglio n. 69, Mappali nn. 95 - 113 - 117 - 118 - 119 - 120 - 133 - 134 - 156 - 228 - 240 - 269 - 321 - 323 - 330 - 331), rispettando scrupolosamente il progetto allegato all'istanza, che si conserva agli atti, con le seguenti prescrizioni:

1. il taglio degli alberi e lo sgombero del materiale di risulta dovrà precedere i movimenti di terra; nessun danno dovrà essere arrecato agli alberi non destinati all'abbattimento; nel corso dei lavori taglio del soprassuolo dovranno essere rispettate le norme tecniche previste dal Regolamento forestale regionale vigente;
2. al fine di evitare ostacolo al regolare deflusso delle acque, non si dovrà abbandonare materiale di risulta e residui legnosi, rami e cimali in canali e corsi d'acqua in genere;
3. tutte le acque in eccesso dovranno essere opportunamente raccolte e incanalate in adeguato sistema di smaltimento, evitando il deflusso incontrollato sul versante;
4. tutti gli scavi, una volta chiusi e tutte le superfici di scopertura dovranno essere sistemate in modo da impedire fenomeni di erosione superficiale e il movimento di terra verso valle, quindi inerbite con idrosemina o altra tecnica entro la prima stagione utile successiva all'esecuzione dei movimenti di terra; gli interventi dovranno essere ripetuti nelle stagioni successive fino a che la cotica erbosa non risulterà pienamente affermata;
5. le operazioni di scavo e di riporto dovranno essere preceduti da un'accurata operazione di asportazione e accantonamento del terreno vegetale, finalizzata ad un successivo ricoprimento delle superficie oggetto di lavorazione;
6. tutti i riporti dovranno essere opportunamente consolidati per strati successivi di spessore non superiore a 50 cm, rinaturalizzati e dotati di sistemi di drenaggio delle acque superficiali, atti ad evitare ruscellamenti concentrati delle acque meteoriche e di fusione del manto nevoso;
7. tutte le aree inerbite dovranno essere interdette al pascolo con idonee recinzioni per almeno una stagione d'alpeggio dall'esecuzione dell'intervento;
8. i mezzi d'opera dovranno utilizzare la viabilità esistente, non sono autorizzati scavi non strettamente inerenti il progetto presentato con l'istanza;
9. il materiale di risulta derivante dagli scavi delle opere e i terreni movimentati dovranno essere sistemati e opportunamente compattati, inerbiti e dotati di canalette di sgrondo di adeguate dimensioni per il drenaggio delle acque superficiali con dimensionamento e distanziamento conforme a quanto previsto nella relazione di recupero ambientale;
10. gli attraversamenti dei corsi d'acqua previsti dal progetto dovranno essere soggetti, nel caso in cui interessino corsi d'acqua iscritti nell'elenco delle acque pubbliche, alla preventiva autorizzazione del Settore Tecnico Regionale di Cuneo;
11. in corso d'opera si dovrà verificare la stabilità degli scavi, dei riporti e di tutti i pendii, anche provvisori o di cantiere, in accordo con i disposti del D.M. 14 gennaio 2008; tali verifiche e, se del caso, l'eventuale ricontrollo delle analisi di stabilità, dovranno far parte integrante del collaudo/certificato di regolare esecuzione;
12. una volta eseguiti i lavori, dovrà essere redatta da professionista abilitato apposita dichiarazione di fine lavori e relazione finale, sia per la pista forestale, che per il progetto di compensazione boschiva ex D.Lgs. 227/2001 realizzati, con allegata idonea documentazione fotografica riguardante entrambi gli interventi; tale documentazione dovrà essere inoltrata al Settore Tecnico Regionale di Cuneo ed al Corpo Forestale dello Stato - Comando Provinciale di Cuneo, nel termine di 60 giorni dalla conclusione dei lavori e dimostrare la perfetta congruenza tra quanto realizzato ed il progetto approvato.

I lavori dovranno essere realizzati entro **36 mesi** dalla data della presente Determinazione Dirigenziale di approvazione della variante progettuale.

Ai sensi dell'art. 8 della legge regionale 9.8.89, n. 45 il titolare è esentato dall'obbligo di provvedere ad effettuare il versamento cauzionale a favore dell'Ente autorizzatore, in quanto trattasi di Soggetto Pubblico.

Vista la finalità dell'intervento, lo stesso può considerarsi impianto di interesse pubblico e quindi, ai sensi dell'art. **9 comma 4 lettera b)** della legge regionale 9.8.89, n. 45, il titolare è esentato dall'obbligo di provvedere al rimboschimento compensativo.

Nessun intervento di trasformazione o di modificazione del suolo potrà essere eseguito se non autorizzato con atto ai sensi della L.R. n. 45/1989.

Le varianti in corso d'opera dovranno essere oggetto di nuova istanza.

Si specifica infine che questo parere concerne esclusivamente, ai sensi dell'art 1, comma 3 della L.R. 45/89, la verifica della compatibilità tra l'equilibrio idrogeologico dei versanti e gli effetti conseguenti alla realizzazione dell'intervento in progetto, e non si riferisce né agli aspetti concernenti gli aspetti connessi con la corretta funzionalità degli interventi, né all'adozione dei provvedimenti tecnici di sicurezza per la pubblica e privata incolumità, di esclusiva competenza dei progettisti, del direttore lavori, dell'impresa realizzatrice e del collaudatore dell'opera stessa.

Visto che l'intervento comporta la distruzione di un bene tutelato ai sensi del D.Lgs 227/01 e che, conseguentemente, dovrà effettuarsi un intervento di compensazione, si prende atto del relativo progetto che prevede la realizzazione di un rimboschimento con pino cembro in zona di lariceto rado su una superficie di 1,2550 ha (superiore a quella boscata oggetto di trasformazione e già oggetto di esame nell'ambito dell'autorizzazione paesaggistica comunale), rispetto al quale non emergono osservazioni.

E' fatta salva la possibilità di dettare ulteriori prescrizioni qualora se ne accertasse la necessità.

Sono fatti salvi i diritti e gli interessi di terzi e le competenze di altri Organi, Amministrazioni od Enti.

Eventuali violazioni e/o omissioni dei disposti della presente determinazione saranno perseguite a norma delle leggi vigenti.

Si avverte che contro le decisioni dell'Amministrazione relative al procedimento, è possibile proporre ricorso al T.A.R. del Piemonte entro 60 giorni dalla data di ricevimento della presente comunicazione o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

E' inoltre possibile il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, limitatamente ai motivi di legittimità, nel termine di 120 giorni dalla data di ricevimento della presente comunicazione o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

La presente Determinazione Dirigenziale sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

La presente Determinazione Dirigenziale è inoltre soggetta a pubblicazione ai sensi dell'art. 23, comma 1, lettera a) del D. Lgs. 33/2013 nel sito istituzionale dell'Ente, nella sezione Amministrazione trasparente.

IL DIRIGENTE DI SETTORE
Dott. For. Elio PULZONI